



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2239 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Cgil, C.I.S.L. Unione Sindacale Territoriale di Palermo, U.I.L. Camera Sindacale Provinciale U.I.L. di Palermo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore; Federica Badami, Antonino Patinella, Calogero Lo Bocchiaro, Antonino Carlino, Maria Carmela Fiandaca, Francesca Seminara, Giuseppe Di Pisa, Santo Poliuto, Stefano Ippolito, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Emanuele Catania, presso il cui studio in Palermo, via Tripoli, n. 20, sono elettivamente domiciliati;

contro

Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giuste deliberazioni di incarico n. 137 e n. 138 del 13 dicembre 2010 e per procura a margine del ricorso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Giuseppe Mazzarella e dal prof. avv. Roberto Pignatone, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Palermo, via Caltanissetta, n. 1;

nei confronti di

Co.In.R.E.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- della determina sindacale n. 23 del 30 giugno 2010, avente ad oggetto “Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani – determinazione tariffe anno 2010”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato o consequenziale;

quanto ai motivi aggiunti:

- della deliberazione consiliare n. 67 del 30 novembre 2010, avente ad oggetto la ratifica della determina sindacale n. 23 del 30 giugno 2010;
- della relativa proposta di deliberazione;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato o consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria del Comune di Misilmeri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 28 febbraio 2013 il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato.

FATTO

Con gravame, notificato il 16 novembre 2010 e depositato il 7 dicembre successivo, i ricorrenti in epigrafe hanno chiesto l'annullamento, vinte le spese, della determina n. 23 del 30 giugno 2010, con la quale il Sindaco di Misilmeri ha determinato le tariffe TARSU per l'anno 2010.

Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione di legge. Determinazione di aumento di tariffe relative a tassa non più esistente nel nostro ordinamento a decorrere dal 1° gennaio 2010 per omessa proroga del regime transitorio. Illegittima applicazione della TARSU. Eccesso di potere per esercizio di potestà impositiva in assenza di legge. Violazione dell'art. 23 della Cost.

2) Violazione e falsa applicazione: del d.lgs.vo n. 503/1993; del d.lgs.vo n. 22/1997 e del D.P.R. n. 158/1999. Carezza di motivazione e di istruttoria. Eccesso di potere.

3) Incompetenza del Sindaco e della Giunta comunale. Violazione e falsa applicazione dell'art. 32, comma 2, lettera e, della l. n. 142/1990 come recepito in Sicilia.

Il Comune di Misilmeri si è costituito in giudizio, depositando una memoria, con la quale ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere in considerazione della adozione della deliberazione consiliare n. 67 del 30 novembre 2010, avente ad oggetto la ratifica in via prudenziale della determina sindacale n. 23 del 30 giugno 2010.

I ricorrenti hanno impugnato tale atto con gravame per motivi aggiunti, notificato il 3 febbraio 2011 e depositato, per i seguenti motivi:

Violazione e falsa applicazione di legge e, in particolare: dell'art. 21 nonies della l. n. 241/1990; degli artt. 7 e ss della l. n. 241/1990; degli artt. 69, comma 1, D.lgs.vo n. 507/1993; art. 53, comma 16, l. n. 388/2000; art. 1, comma 169, l. n. 296/2006; dell'art. 3 della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per: difetto dei presupposti e dei requisiti della convalida; contraddittorietà ed illogicità manifesta. Inosservanza del termine perentorio per l'approvazione del bilancio e delle tariffe. Violazione principio di irretroattività della norma tributaria. Insuscettibilità di convalida atti viziati da eccesso di potere. Illegittimità derivata.

Il Comune ha presentato una memoria, con la quale ha chiesto il rigetto dei motivi aggiunti, poiché infondati.

Con ordinanza n. 158/2011 l'istanza cautelare è stata rigettata.

In vista della udienza il Comune ha depositato una ulteriore memoria, con la quale ha richiamato la decisione del CGA n. 1027/2011, che ha ritenuto sussistente la competenza sindacale in materia di determinazione delle tariffe TARSU.

All'udienza pubblica del 28 febbraio 2013, su richiesta dei difensori delle parti, il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto la determina, con la quale il Sindaco di Misilmeri ha determinato le tariffe TARSU per l'anno 2010.

Preliminarmente va rilevato che, nelle more del giudizio, in via prudenziale, tale determina è stata convalidata con deliberazione consiliare n. 67 del 30 novembre 2010, oggetto del ricorso per motivi aggiunti.

Sempre in via preliminare deve evidenziarsi che è stata esperita, in data 19 aprile 2012, una sessione preliminare con la presenza delle parti del giudizio, nel corso della quale il difensore dei ricorrenti ha dichiarato di rinunciare a tutti i motivi di ricorso con eccezione di quello riferito alla incompetenza del Sindaco.

Ciò premesso può procedersi all'esame di tale censura, che è infondata alla luce di una serie di pronunciamenti del CGA, tra i quali può ricordarsi la recente decisione n. 1046 del 27 novembre 2012, relativa a fattispecie identica a quella oggetto del giudizio in esame, con la quale si è ritenuto che la mera variazione delle aliquote tariffarie dei tributi locali non rientra nella competenza del consiglio comunale, ma in quella del Sindaco ex art. 13 della l.r. n. 7/1992.

Il primo comma di tale disposizione prevede, in particolare, che il Sindaco compia tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano

specificamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti.

Alla conclusione della sussistenza della competenza del Sindaco si è addivenuti sulla base di un articolato iter argomentativo, al quale, per ovvie esigenze di sintesi, si rinvia, incentrato, tra l'altro, sull'art. 61 del D.lgs.vo n. 507 del 1993, il quale impone la copertura tariffaria di almeno il 50% (in alcuni casi il 70%) del costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dell'art. 4 della l.r. n. 9 del 2010, che obbliga alla copertura integrale dei costi connessi all'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti in ambito comunale, con la conseguenza che la mera variazione della tariffa TARSU è un atto praticamente vincolato e scevro di quei momenti di discrezionalità insiti nella regolamentazione generale del tributo e della tariffa espressamente riservata al Consiglio.

Si è, inoltre, escluso che a diversa conclusione potesse giungersi sulla base della mancata riproduzione a livello regionale dell'inciso sulla esclusione dalle competenze del consiglio in materia di tributi locali della "determinazione delle relative aliquote" di cui all'art. 42, comma 2, lettera f), del T.U. n. 267/2000.

E' stato, a tal proposito, rilevato che tale disciplina rappresenta la formalizzazione in via ricognitiva degli approdi interpretativi (il diritto vivente) della giurisprudenza amministrativa maggioritaria in ordine alla vexata quaestio in esame.

Ne deriva la infondatezza della censura e dell'intero ricorso.

Per completezza va, comunque, rilevato che anche gli ulteriori motivi, ai quali i ricorrenti hanno rinunciato sono infondati, poiché:

- non corrisponde al quadro normativo vigente l'affermazione contenuta nel primo motivo, secondo la quale non potrebbe trovare applicazione la TARSU relativamente al 2010, essendo decorso il periodo transitorio normativamente prescritto. Come chiarito dal Ministero della Economia e delle Finanze nella circolare n. 3/DF dell'11 novembre 2010, dal combinato disposto delle norme in

materia di tassazione dei rifiuti e, in particolare, dai commi 1 e 11 dell'art. 238 del D.lgs.vo n. 152/2006 emerge che i regolamenti TARSU e TIA 1 già vigenti continuano ad esplicare i loro effetti, finchè i Comuni non dispongano facoltativamente il passaggio alla TIA 2 o venga emanato il regolamento di cui al comma 6 del succitato art. 238. Conseguentemente, gli enti locali, che, come Misilmeri, alla data del 31 dicembre 2009, erano in regime di TARSU, potevano continuare ad applicarla anche per il 2010;

- la determinazione sindacale impugnata non è carente sotto il profilo motivazionale ed istruttorio, come dedotto con il secondo motivo, in quanto è stata adottata sulla base di una articolata relazione del responsabile del servizio finanziario, il quale ha quantificato la somma necessaria per la copertura dell'82 % del costo del servizio indispensabile per garantire gli equilibri di bilancio anche in considerazione dei debiti pregressi emersi dai consuntivi 2007 – 2009, nonché per far fronte alle prescrizioni derivanti dalla normativa nazionale e regionale in materia - ivi specificamente richiamate – comportanti l'obbligatoria adozione di misure atte a coprire il costo del servizio di smaltimento rifiuti (notevolmente incrementatosi nel corso degli anni) con il gettito derivante dalla TARSU;

- con la delibera consiliare n. 67 del 30 novembre 2010, oggetto dei motivi aggiunti, si è proceduto (come risulta dal testo della proposta) alla convalida in via cautelativa della determina sindacale n. 23/2010 in considerazione della avvenuta proposizione del ricorso introduttivo in esame, con il suo conseguente venir meno della stessa quale effetto del rigetto.

Concludendo, in forza di quanto esposto, il ricorso è infondato e va rigettato.

Si ritiene di compensare le spese in considerazione del contrasto giurisprudenziale in ordine alla individuazione dell'organo competente alla quantificazione della tassa/tariffa rifiuti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2013 con
l'intervento dei magistrati:

Filoreto D'Agostino, Presidente

Nicola Maisano, Consigliere

Aurora Lento, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)